

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

della società **"GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSO MONFERRATO**

**ASTIGIANO, TERRA DI TARTUFI SOC. COOP. A R.L."**

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA

TABELLA ALLEGATO B D.P.R. 642/1972

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitrè del mese di marzo

23/3/2022

In Asti, in piazzale Fabrizio de Andrè nell'aula magna di Uni-Astiss Polo Universitario Asti Studi Superiori "Rita Levi Montalcini".

Alle ore diciassette e minuti quindici.

Avanti a me dott. Giorgio Gili, notaio in Asti, iscritto al Collegio Notarile di Asti, è personalmente comparso il signor: SACCO MARIO, nato a Asti il giorno 8 maggio 1954, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa:

**"GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSO MONFERRATO ASTIGIANO, TERRA DI TARTUFI SOC. COOP. A R.L."**, siglabile **"G.A.L. BASSO MONFERRATO ASTIGIANO"**, con sede a Montechiaro d'Asti, piazza Umberto I n. 9, iscritta al Registro delle Imprese di Alessandria-Asti al n. 01150930053, al R.E.A. al n. AT-81808, iscritta nell'albo delle cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente, altre

cooperative, con il n.ro A119805, codice fiscale e partita I.V.A. 01150930053, di nazionalità italiana.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi invita a verbalizzare le risultanze dell'assemblea dei soci della società cooperativa suddetta, per oggi qui convocata in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### Parte Straordinaria:

**1. Revisione integrale dello Statuto sociale, con riformulazione in particolare dei seguenti articoli:**

**TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE -DURATA - SCOPI: Art. 1 Costituzione** (variazione Denominazione e adozione nuovo siglabile); **Art. 2 Sede** (trasferimento sede legale da Montechiaro d'Asti a Tonco); **Art. 3 Durata** (proroga al 2050); **Art. 4 Scopo** (divisione ex articolo 4 in due articoli: 4 - Scopo e 5 - Oggetto); **Art. 5 Oggetto sociale** (riformulazione).

**TITOLO II SOCI COOPERATORI: Art. 6 (ex 5) Numero e requisiti dei soci** (riformulazione con soppressione di alcune tipologie di soggetti che possono far parte della società cooperativa); **Art. 7 (ex 6) Ammissione** (revisione dei requisiti che dovrà avere la domanda di ammissione alla cooperativa); **Art. 8 (ex 7) Adempimenti nuovi soci** (modifica concernente i termini per il versamento del capitale sottoscritto o del relativo sovrapprezzo); **Art 9 (ex 8) Obblighi dei soci** (soppressione del riferimento al socio

sovventore); **Art. 10 (ex 8) Perdita della qualità di socio - Recesso** (esclusione del caso morte tra le cause di perdita della qualità di socio - soppressione del riferimento al socio sovventore); **Art. 11 (ex 10) Esclusione** (soppressione del riferimento al socio sovventore); **Art. ex 11 Decesso** (soppressione dell'articolo); **Art. 12 Rimborso delle azioni** (soppressione dei riferimenti agli eredi e ai legatari del socio defunto).

**TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO: Art. 13 Patrimonio** (prevedendo che le azioni dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale); **Art. 16 Bilancio annuale - Ristorno** (previsione che parte degli avanzi netti di gestione possano essere ripartiti anche a remunerazione del capitale dei soci sovventori e distribuzione degli utili ai soli soci non cooperatori).

**A) ASSEMBLEA: Art. 19 Forme, tempi e luoghi di convocazione** (aggiornamento dei mezzi di convocazione); **Art. 20 Assemblea ordinaria** (riformulazione della disciplina concernente le competenze dell'assemblea); **Art. 21 Assemblea straordinaria** (riformulazione della disciplina concernente le competenze dell'assemblea); **Art. 22 Svolgimento dell'assemblea** (riformulazione della disciplina concernente lo svolgimento dell'assemblea con possibilità che la stessa possa avvenire anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti audio/video collegati); **Art. 23 Validità delle deliberazioni**

(soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo).

**B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Art. 24 Composizione** (modifica del numero massimo di componenti il consiglio di amministrazione e precisazione in merito ai soggetti che possono ricoprire la carica); **Art. 25 Durata in carica** (soppressione dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo); **Art. 26 Convocazione** (previsione che le riunioni possano avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione); **Art. 27 Poteri** (riformulazione della disciplina relativa); **Art.28 Rinuncia, decadenza, scadenza** (integrazione con riferimento al Regolamento interno).

**C) COLLEGIO SINDACALE: Art. 30 Composizione, durata** (modifica all'ultimo comma per eventualità che al Collegio Sindacale spetti il controllo contabile); **Art. 32 Controllo contabile** (riformulazione integrale della disciplina con possibilità di affidare la revisione legale ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale).

**TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI: ART. 33 - Regolamento interno** (integrazione della disciplina con riferimento ai criteri di valutazione rispetto alla composizione della governance); **Art.34 - Scioglimento della società** (soppressione del riferimento alla lett. c) dell'art. 25 dello statuto).

Parte Ordinaria:

**1. Approvazione Regolamento interno disciplinante i criteri ed i requisiti per la designazione dei membri del C.d.A..**

Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, assume la presidenza il richiedente Sacco Mario, il quale, avendo accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatata e dà atto:

- che l'assemblea ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purchè nel territorio italiano;

- che l'assemblea della società cooperativa è stata regolarmente convocata a termini di legge e di statuto per il giorno di oggi (23 marzo 2022), alle ore 17,00 in Asti, piazzale Fabrizio de Andrè, presso l'aula magna di Uni-Astiss Polo Universitario Asti Studi Superiori "Rita Levi Montalcini";

- che, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare del capitale sottoscritto;

- che, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, l'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza; quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della società, sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, oppure sullo scioglimento

anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno 1/2 (metà) dei voti di tutti i soci;

- che sono presenti o rappresentati numero 75 (settantacinque) soci su un totale di numero 121 (centoventuno) soci aventi diritto di voto, come risulta dal foglio presenze, che, in originale, si allega al presente verbale sotto la lettera A), omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente;

- che detti soci risultano regolarmente iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti tutti i Consiglieri, nelle persone di esso Presidente, dei Vice Presidenti Campia Roberto e Lavagno Paolo, e dei Consiglieri Franco Luigi, Mussio Silvio, Gotta Claudio, Murgia Antonello, Baravalle Maria Grazia, Migliasso Davide, Ormea Elsa e Rago Antonio

- che è presente il revisore legale Dott. Franco Colombo;

- che pertanto la presente assemblea deve ritenersi validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Il Presidente, iniziando la trattazione dell'ordine del giorno per quanto concerne la parte straordinaria, illustra i motivi che comportano la proposta all'Assemblea dei soci di apportare allo statuto sociale le seguenti modifiche:

= all'Art. 1: variazione della denominazione sociale dall'attuale a "GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSO MONFERRATO ASTIGIANO, TERRA DI TARTUFI SOCIETA' COOPERATIVA", con adozione della seguente ulteriore sigla: "GAL BMA";

= all'Art. 2: trasferimento della sede legale da Montechiaro d'Asti a Tonco, via Cavour n. 6;

= all'Art. 3: proroga della durata sociale sino al 2050 (duemilacinquanta);

= all'Art. 4 divisione dell'articolo in due articoli e conseguente rinumerazione dei successivi articoli che compongono lo statuto, e precisamente:

- l'Art. 4 sarà relativo allo scopo della cooperativa;

- l'Art 5 sarà relativo all'oggetto sociale, con integrale riformulazione dello stesso al fine di esprimere una miglior individuazione dei settori in cui la cooperativa opera;

= all'Art. 6 (ex Art. 5) concernente il numero ed i requisiti dei soci: riformulazione della disciplina con soppressione di alcune tipologie di soggetti che possono far parte della società cooperativa, in particolare per quanto riguarda le persone fisiche;

= all'Art. 7 (ex Art. 6) concernente l'ammissione dei soci: revisione dei requisiti che dovrà avere la domanda di ammissione alla cooperativa;

= all'Art. 8 (ex Art. 7) concernente gli adempimenti dei nuovi soci: modifica dei termini per il versamento del capitale

sottoscritto o del relativo sovrapprezzo;

= all'Art 9 (ex Art. 8) concernente gli obblighi dei soci:

soppressione del riferimento al socio sovventore;

= all'Art. 10 (ex Art. 8) concernente la perdita della qualità

di socio ed il recesso: esclusione del caso morte tra le cause

di perdita della qualità di socio e soppressione del riferimento

al socio sovventore;

= all'Art. 11 (ex Art. 10) concernete i casi di esclusione:

soppressione del riferimento al socio sovventore;

= ex Art. 11 concernente il decesso: soppressione dell'articolo;

= all'Art. 12 concernente il rimborso delle azioni: soppressione

dei riferimenti agli eredi e ai legatari del socio defunto;

= all'Art. 13 concernente il patrimonio sociale: previsione che

le azioni dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il

potenziamento aziendale;

= all'Art. 16 concernente il bilancio annuale ed il ristorno:

previsione che parte degli avanzi netti di gestione possano essere

ripartiti anche a remunerazione del capitale dei soci sovventori

e distribuzione degli utili ai soli soci non cooperatori;

= all'Art. 19 concernente le forme, i tempi ed i luoghi di

convocazione: aggiornamento dei mezzi di convocazione;

= all'Art. 20 concernete l'assemblea ordinaria: riformulazione

della disciplina concernente le competenze dell'assemblea;

= all'Art. 21 concernente l'assemblea straordinaria:

riformulazione della disciplina concernente le competenze

dell'assemblea;

= all'Art. 22 concernente lo svolgimento dell'assemblea:  
riformulazione della disciplina concernente lo svolgimento dell'assemblea con possibilità che la stessa possa avvenire anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti audio/video collegati;

= all'Art. 23 concernente la validità delle deliberazioni:  
soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo, che qui letteralmente si riporta: *"in questi casi i soci dissenzienti o assenti, hanno diritto di recedere dalla Società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, o da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione."*;

= all'Art. 24 concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione: modifica del numero massimo di componenti il consiglio di amministrazione da 11 (undici) a 15 (quindici) consiglieri e precisazioni in merito ai soggetti che possono ricoprire la carica;

= all'Art. 25 concernente la durata in carica dei consiglieri:  
soppressione dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo, che qui letteralmente si riporta: *"Non possono venire eletti per un numero di mandati consecutivi superiori a quelli previsti dalla legge."*;

= all'Art. 26 concernente la disciplina per la convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione: previsione che le riunioni possano avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione;

= all'Art. 27 concernente i poteri dell'organo amministrativo: riformulazione della disciplina relativa;

= all'Art.28 concernente la rinuncia, la decadenza e la scadenza degli amministratori: integrazione della disciplina con riferimento al Regolamento interno;

= all'Art. 30 concernente la composizione e la durata in carica del Collegio Sindacale: modifica all'ultimo comma per l'eventualità che al Collegio Sindacale spetti anche il controllo contabile;

= all'Art. 32 concernente il controllo contabile: riformulazione integrale della disciplina con possibilità di affidare la revisione legale ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale;

= all'Art. 33 concernente il Regolamento interno della cooperativa: integrazione della disciplina con riferimento ai criteri di valutazione per la composizione della *governance*;

= all'Art.34 concernente lo scioglimento della cooperativa: soppressione del riferimento alla lett. c) dell'art. 25 dello statuto.

Il Presidente propone, pertanto, di approvare il nuovo testo degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33 e 34 dello statuto, che assumeranno le nuove numerazioni, come sopra indicato, nel seguente nuovo testo di cui viene data lettura in assemblea da me notaio verbalizzante:

**"ART. 1 - Costituzione**

E' costituita una società consortile in forma di cooperativa a responsabilità limitata, denominata **"GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSO MONFERRATO ASTIGIANO, TERRA DI TARTUFI SOCIETA' COOPERATIVA"** siglabile **"G.A.L. BASSO MONFERRATO ASTIGIANO" o "GAL BMA"** che adotta le norme della società per azioni in quanto compatibili.

La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai suoi organismi periferici e territoriali.

**ART. 2 - Sede**

La Cooperativa ha sede in Tonco (AT), e potrà istituire una sede amministrativa diversa dalla sede legale; l'organo amministrativo può deliberare l'istituzione di sedi secondarie in altre località del territorio italiano.

**ART. 3 - Durata**

La società ha la durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea, nei termini di legge, salvo il diritto di recesso dei soci.

**ART. 4 - Scopo**

La cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone

i metodi e ispirandosi, nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

La cooperativa intende partecipare alla rete Leader a livello europeo allo scopo di raccogliere e divulgare informazioni sulle azioni comunitarie a favore dello sviluppo rurale ed attivarne l'attuazione.

In particolare, la Cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni di mercato.

#### **ART.5 - Oggetto sociale**

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come precedentemente definito, la Cooperativa ha come oggetto: promuovere e contribuire allo sviluppo sostenibile in ambito sociale, culturale ed economico, nonché alla valorizzazione dei territori compresi nell'Area denominata BASSO MONFERRATO ASTIGIANO, così come è attualmente costituito e come potrà costituirsi per partecipare alle Programmazioni LEADER o comunque ad iniziative connesse all'utilizzo di fondi europei, nazionali, regionali anche tramite l'erogazione di servizi agli associati. I settori in cui il GAL opera, in armonia con le programmazioni e le iniziative citate nell'oggetto sociale, sono i seguenti:

- agricoltura, con specifico riferimento alle produzioni tipiche locali;

- artigianato, con specifico riferimento all'artigianato tradizionale;
- commercio, con specifico riferimento al commercio delle produzioni tipiche locali;
- creazione di marchi d'origine e di qualità dei prodotti di particolare pregio e di maggiore specificità;
- turismo sostenibile in tutte le sue articolazioni (strutture ricettive, itinerari di fruizione, informazione e promozione)
- recupero e valorizzazione dei beni culturali ed artistici e paesaggistici;
- riscoperta, difesa e diffusione delle tradizioni legate alla storia dell'Area;
- recupero e valorizzazione del territorio e difesa dall'inquinamento, naturale od industriale;
- formazione, indirizzata a tutti gli aspetti gestionali esposti, al fine di preparare ed indirizzare le forze economiche e di lavoro operanti sul territorio.

L'oggetto sociale viene pertanto perseguito con azioni di ricerca (anche di mercato) progettazione, coordinamento, sostegno economico, informazione, promozione e formazione.

Per raggiungere lo scopo sociale la Cooperativa potrà:

- a)- intraprendere ogni qualsiasi forma di collaborazione con enti, società, associazioni, imprese private e pubbliche, nazionali, comunitarie ed estere;
- b)- assumere e concedere incarichi professionali e/o di

collaborazione;

c)- svolgere ogni e qualsiasi attività tecnica, scientifica, organizzativa e formativa, per realizzare lo scopo sociale, oltre a concorrere per migliorare a livello qualitativo l'occupazione soprattutto giovanile e femminile;

d)- assumere e concedere incarichi progettuali di ogni tipo, nonchè partecipare a qualsiasi società, consorzio, ente od organizzazione, costituiti o costituendi e svolgere ogni altra attività di natura mobiliare ed immobiliare, commerciale o finanziaria ritenuta dal Comitato Direttivo o dall'Organo Amministrativo utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali, compreso il rilascio di avalli e fidejussioni, nonchè la concessione di ipoteche anche a favore di terzi;

e)- gestire strutture per la promozione e la commercializzazione dei prodotti oggetto dell'attività della società.

La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro:

1)- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

2)- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

3)- concedere avalli cambiari, fidejussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari, ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;

4)- promuovere o partecipare ad Enti, Società consorzi di Garanzia Fidi promossi dal Movimento Cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussioni;

5)- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale come disposto dall'art. 4 della legge n. 59 del 31/01/1992.

A tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per le raccolte dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17/2/1971 n. 127 e successive modifiche ed

integrazioni.

La cooperativa potrà operare con terzi.

#### **ART. 6 - Numero e requisiti**

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono divenire soci della Cooperativa le seguenti tipologie di soggetti:

- enti pubblici quali: Province e Comuni;
- enti economici a carattere pubblico e privato;
- associazioni professionali delle imprese, dei settori agricolo, turistico, artigianale, industriale, dei servizi e cooperativistico;
- consorzi di tutela e valorizzazione dei prodotti e del territorio;
- istituti di credito;
- le Pro Loco, le associazioni culturali e turistiche;
- le Università pubbliche e/o private;
- i centri di ricerca tecnologica, scientifica, sociale ed economica;
- le cooperative.

Possono altresì essere associate altri soggetti od enti con personalità giuridica che perseguano interessi collettivi e scopi attinenti o complementari all'oggetto sociale.

Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori persone giuridiche, ai quali spetta una remunerazione, per la

ripartizione degli utili, nei limiti stabiliti dalla citata legge n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Non possono essere soci coloro che hanno interessi contrastanti o in concorrenza con la cooperativa.

#### **ART. 7 - Ammissione**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda dovrà contenere:

- a)- la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica ed eventualmente della posta elettronica certificata;
- b)- l'organo sociale che autorizza la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c)- l'ammontare delle azioni che l'ente si impegna a sottoscrivere.

I soci sovventori dovranno, oltre agli obblighi specificati nei precedenti punti, indicare il periodo minimo di permanenza nella società, periodo prima del quale non potranno cedere le azioni nominative trasferibili sottoscritte.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, con obbligo di motivazione, in caso di diniego, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti previsti.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari.

#### **ART. 8 - Adempimenti nuovi soci**

Il nuovo socio deve versare, oltre all'intero importo del capitale sottoscritto, una somma di ammissione qualora determinata dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento del capitale sottoscritto o del relativo sovrapprezzo deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione.

Gli eventuali aumenti di capitale deliberati dall'organo competente, durante la vita della società, sottostanno alle disposizioni di cui sopra. Le somme eventualmente versate per tassa di ammissione si intendono versate a fondo di riserva ordinario. Trascorso un mese dalla data della delibera di ammissione del nuovo socio senza che siano stati effettuati i versamenti previsti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto sottoscritto. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata.

#### **ART. 9 - Obblighi dei soci**

Aderendo alla società i soci si obbligano:

a)- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;

b)- a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

c)- a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

**ART. 10 - Perdita della qualità di socio - Recesso**

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione. Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso e a provvedere di conseguenza

nell'interesse della società.

#### **ART. 11 - Esclusione**

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a)- non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b)- in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;
- c)- svolge attività in contrasto o concorrenza con quella della società;
- d)- non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento interno previsto dall'art. 33, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e)- senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

#### **ART. 12 - Rimborso delle azioni**

La liquidazione della partecipazione del Socio receduto o escluso ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo in misura - però - mai superiore all'importo effettivamente versato.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata a pena di decadenza nel termine di un anno dalla scadenza del termine suddetto.

Le azioni per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde, per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della partecipazione sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

#### **ART. 13 - Patrimonio**

Il patrimonio della società è costituito:

a)- dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni dal valore nominale di euro 25,82 (euro venticinque e centesimi ottantadue) ciascuna e dalle azioni nominative trasferibili sottoscritte dai soci sovventori del valore nominale di euro 25,82 (euro venticinque e centesimi ottantadue) ciascuna e confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b)- dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 16 e con azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi, a norma dell'articolo precedente;

c)- da eventuali riserve straordinarie;

d)- da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;

e)- da qualunque liberalità venga fatta a favore della società;

f)- dal fondo per lo sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale come previsto dall'articolo 4 della legge 59/92.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

#### **ART. 16 - Bilancio annuale - Ristorno**

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione saranno così ripartiti:

a)- a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b)- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

c)- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;

d)- a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

e)- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

f)- l'eventuale rimanenza può essere destinata a formare un fondo di riserva straordinario;

g)- in deroga a quanto sopra l'Assemblea può sempre deliberare di assegnare tutti gli utili a riserva ordinaria, salvo quanto previsto al precedente punto b). Durante la vita della Società è vietato ripartire le riserve tra i soci.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge a riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla

destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

**ART. 19 - Forme, tempi e luoghi di convocazione**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano. L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge, e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano, almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica o PEC, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a)- l'elenco delle materie da trattare;
- b)- luogo designato per l'adunanza;
- c)- giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Nel caso che particolari circostanze lo rendano opportuno il Consiglio di Amministrazione può deliberare - col voto favorevole

della maggioranza dei propri componenti - la convocazione di assemblee in cui il voto sia dato per corrispondenza, ai sensi di legge. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

**ART. 20 - Assemblea Ordinaria**

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a)- approvare il bilancio e destinare gli utili;
- b)- nominare e revocare gli amministratori e determinarne gli eventuali compensi;
- c)- procedere all'eventuale nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge, determinandone i compensi;
- d)- deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto
- e)- approvare gli eventuali regolamenti interni;
- f)- deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g)- deliberare sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- h)- deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- i)- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

#### **ART. 21 - Assemblea Straordinaria**

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare:

- a)- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- b)- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- c)- le materie e gli oggetti indicati dalla legge ed espressamente riservati alla sua competenza.

#### **ART. 22 - Svolgimento dell'Assemblea**

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare del capitale sottoscritto, e può rappresentare altri soci in numero comunque non superiore a 2 (due) impediti di intervenire all'assemblea per malattia o per temporanea assenza dalla propria sede.

I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea soltanto da altro socio, espressamente indicandone il nome; la rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, sindaci o dipendenti della Società.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a)- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b)- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c)- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d)- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da

verbale. Alle assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confcooperative o suoi organi periferici.

#### **ART. 23 - Validità delle deliberazioni**

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della società, sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno 1/2 (un mezzo) dei voti di tutti i soci.

#### **ART. 24 - Composizione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 15 (quindici) membri eletti dall'assemblea che ne determina il numero, all'inizio del mandato triennale. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata unicamente a soggetti rappresentativi dei soci privati e dei soci pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed i due Vice

Presidenti; per la prima volta tali cariche verranno conferite nell'atto costitutivo della Società.

Funge da segretario del Consiglio un Consigliere oppure una persona estranea appositamente delegata.

#### **ART. 25 - Durata in carica**

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I suoi componenti sono rieleggibili. In qualunque tempo i suoi membri possono essere revocati dall'assemblea.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società. Il compenso verrà determinato dall'assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

#### **ART. 26 - Convocazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, ma almeno due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o email da spedirsi

non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, o telefono, in modo che i Consiglieri e i Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1)- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2)- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4)- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando

necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale.

#### **ART. 27 - Poteri**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, in conformità delle leggi e dello statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea ed esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior

rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

**ART. 28 - Rinuncia, decadenza, scadenza**

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono, la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengano a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. ed in applicazione di quanto previsto specificatamente dal Regolamento interno.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

### **ART. 30 - Composizione, durata**

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale qualora eserciti anche il controllo contabile deve essere quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

### **ART. 32 - Controllo contabile**

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre

esercizi.

### **ART. 33 - Regolamento interno**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea. Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico degli eventuali dipendenti della Società.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per disciplinare i criteri di valutazione rispetto alla composizione della governance nonché i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

### **ART. 34 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore

nominale, eventualmente rivalutato;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 16;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.".

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo ed unico argomento posto all'ordine del giorno per la parte ordinaria, chiedendo all'assemblea di approvare il nuovo Regolamento interno, già illustrato ai presenti dallo stesso Presidente.

Quindi l'assemblea, udita la relazione del Presidente, con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, ai sensi dell'art. 22 del vigente statuto sociale ed all'unanimità, secondo l'accertamento fattone dal Presidente stesso,

delibera

a)- di abrogare l'intero attuale statuto sociale e di approvare integralmente il nuovo testo dello statuto sociale, composto di numero 36 (trentasei) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera B), omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, approvando le modifiche quali indicate nell'esposizione del presidente;

b)- di approvare il nuovo testo del Regolamento interno, che si allega al presente verbale sotto la lettera C), omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente;

c)- di delegare il Presidente ad apportare al presente atto ed allegato statuto sociale e regolamento tutte quelle modifiche,

aggiunte, integrazioni e soppressioni che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione e pubblicazione. Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciotto e minuti venti.

Il componente, previamente informato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR", presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla loro conservazione anche con strumenti informatici nei miei archivi.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia personale direzione e da me su dieci fogli per trentanove pagine intere e parte della quarantesima e dello stesso ho dato lettura, alla presenza dell'assemblea, al componente, il quale su mia richiesta lo dichiara interamente conforme alla sua volontà ed a verità e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti trenta.

Sacco Mario - Giorgio Gili